



NOTAIO
NICOLO' MUSTACCHI

-----ALLEGATO B) AL REPERTORIO NUMERO 1478/1115-----

-----STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA-----

-----"CIRCOLO CANOTTIERI SATURNIA"-----

-----Associazione Sportiva Dilettantistica"-----

-----TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI E DURATA-----

Articolo 1 - E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) denominata "Circolo Canottieri Saturnia Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "Canottieri Saturnia A.S.D.", avente personalità giuridica, (dal 1864 al 1897 "Heintracht R.V." e dal 1897 al 1926 "Ruder Club Hansa"), avente sede in Trieste, Viale Miramare n. 36.-----

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatoria l'indicazione di "associazione sportiva dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo A.S.D.-----

Articolo 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.-----

L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati, di uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo e di elettività delle cariche associative.-----

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2021, con particolare riferimento all'attività di canottaggio.-----

L'esercizio delle attività sportive è attuato anche attraverso:-----

- la costituzione di squadre di atleti;-----
- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;-----
- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici, di corsi e di campi sportivi finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;-----
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative.-----

L'Associazione promuove, in particolare, l'attività didattica propedeutica e funzionale alla pratica degli sport citati e intende favorire l'aggregazione delle famiglie, tenendo conto della numerosità dei componenti dei nuclei famigliari in tutte le fasce di età.-----

L'Associazione promuove inoltre, nell'ottica dell'attuazione del principio di integrazione europea, la collaborazione transfrontaliera con società sportive dei Paesi limitrofi al fine di un migliore raggiungimento dei propri scopi sportivi, di-

dattici e di promozione sociale.-----

Articolo 3 - L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle principali di cui all'art. 2, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 9 del DLgs. 36/2021.-----

L'Associazione, ad esempio, potrà:-----

- organizzare corsi di yoga, di ginnastica nonché di preparazione atletica anche non agonistica;-----

- gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;-----

- gestire, nell'ambito dei citati impianti, servizi connessi, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;-

- fornire tutti i beni e i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive;-----

- instaurare rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;-----

- esercitare ulteriori attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica.-----

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;-----

- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;-----

- promuovere e pubblicizzare l'attività dell'Associazione e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.-----

L'elenco delle attività secondarie e strumentali esercitabili si considera esemplificativo e non esaustivo.-----

Articolo 4 - L'Associazione ha durata illimitata.-----

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio e si conforma alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto e ai regolamenti della F.I.C.-----

Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte della Federazione Italiana Canottaggio, l'Associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive, tenuto dal Dipartimento per lo Sport.-----

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.-----

Articolo 5 - La divisa sociale nonché la tenuta da gara è co-

stituita da maglia a fondo bianco con due strisce parallele blu orizzontali e da calzoncini.-----

La bandiera della Società è a fondo blu, con un'ancora e tre stelle in campo bianco, con la scritta "Saturnia". Il logotipo della Società deve riprodurre la bandiera e riprendere gli stilemi sopra descritti.-----

-----TITOLO II - I SOCI-----

Articolo 6 - Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche, cittadini italiani e stranieri, senza preclusioni relative all'orientamento politico e religioso o riferito alle condizioni economiche degli stessi, di adeguata condotta morale, civile e sportiva, che intendano collaborare al raggiungimento delle finalità dell'Associazione e vogliono partecipare alle attività sportive, culturali, sociali e ricreative organizzate dalla stessa.-----

I Soci possono appartenere alle seguenti categorie: Onorari, Ordinari, Benemeriti.-----

Sono **Soci Onorari** coloro ai quali vengono riconosciuti, su proposta del Consiglio Direttivo, particolari meriti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, che determina per gli stessi l'eventuale tassa di iscrizione e quota annuale.-----

I **Soci Ordinari** sono i soggetti ammessi a far parte dell'Associazione secondo le regole stabilite dal presente Statuto. Essi pagano una quota di iscrizione ed un canone annuale.-----

Possono essere nominati **Soci Benemeriti** Soci Ordinari che hanno maturato particolari meriti nei riguardi dell'Associazione. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.-----

Articolo 7 - Tutti i soci hanno diritto di:-----

- partecipare e votare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;-----

- candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;-----

- frequentare la sede sociale e fare uso delle imbarcazioni sociali, o impianti o attrezzature sociali, rispettando i Regolamenti e le limitazioni che possono essere stabilite dal Consiglio Direttivo;-----

- far accedere gratuitamente alle strutture della sede sociale, ad esclusione di quelle destinate all'uso sportivo, i propri figli minori di sei anni.-----

La qualifica di Socio è a tempo indeterminato e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.-----

I Soci non possono ricoprire l'incarico di Allenatore o Direttore Sportivo in altre società che abbiano per oggetto le attività sportive rientranti nell'oggetto sociale e per le quali l'Associazione risulti affiliata alle Federazioni Nazionali, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.-----

Articolo 8 - L'ammissione dei Soci Ordinari avviene tramite presentazione di una richiesta scritta all'Associazione, redatta su apposito modulo, firmata dal candidato, controfirmata

da due soci godenti pieni diritti. Il Consiglio Direttivo esamina le domande pervenute e, stabilito quante di esse possano avere corso in relazione all'ottimale perseguimento dell'oggetto sociale e alle possibilità di capienza delle strutture dell'Associazione, provvederà all'affissione all'Albo Sociale delle domande dei candidati, affinché, nei successivi quindici giorni, i Soci possano comunicare al Presidente eventuali loro osservazioni. Trascorso tale termine il Consiglio Direttivo deciderà in merito all'ammissione dei candidati.-----

La domanda di ammissione del socio minorenni deve essere presentata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale rappresenta il minore nei confronti dell'Associazione e risponde verso la medesima per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. -----

L'accoglimento della domanda di ammissione impegna il Socio ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti dell'Associazione e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e degli Organi Sociali, nonché alle normative vigenti della Federazione Sportiva di appartenenza.-----

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, che deve essere motivato, l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.-----

Tutti gli associati devono essere tesserati alla Federazione Italiana Canottaggio (F.I.C.).-----

Il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi alla F.I.C., devono essere richiesti per il tramite dell'Associazione.-----

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.-----

Articolo 9 - La qualifica di "tesserato" è ben distinta da quella di "associato" e consegue all'atto amministrativo mediante cui la persona fisica (atleta, dirigente o tecnico) aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato. Tale qualifica non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione; tuttavia, i tesserati che svolgono effettiva attività agonistica possono richiedere l'utilizzo delle strutture sportive dell'Associazione e partecipare alle iniziative promosse dalla stessa. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i propri associati.-----

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione

sportiva nazionale (F.I.C.), nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. I tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, e dalla federazione nazionale ed internazionale.-----

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.-----

La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata dall' esercente la responsabilità genitoriale tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.-----

Si applica in ogni caso quanto disposto dal Titolo III - Capo I - artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.-----

Articolo 10 - L'ammontare della quota di iscrizione e delle quote annuali dovute dai Soci viene stabilita dall'Assemblea Ordinaria. Il pagamento della quota di iscrizione e del primo trimestre della quota annuale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della ammissione a Socio. Per gli anni successivi il pagamento del canone sociale annuale deve essere effettuato, senza necessità di ulteriore specifica richiesta, in rate trimestrali anticipate versate entro il giorno quindici dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre. Eventuali contributi straordinari devono essere versati con le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea che li delibera. Tutti i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di associazioni sportive dilettantistiche. La quota associativa, il canone ed eventuali contributi straordinari non sono rivalutabili, né trasmissibili, né in alcun caso rimborsabili, neppure per causa di morte.-----

Particolari trattamenti economici possono essere accordati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, ai Soci che svolgono effettiva attività sportiva agonistica, alle famiglie ed ai giovani nella fascia d'età 6/18 e 18/30, garantendo in ogni caso che a fronte di quote di adesione e canoni sociali diversi non corrispondano diritti e prerogative diversi o limitazioni di tali diritti, e garantendo altresì la parità e l'uguaglianza dei diritti di tutti i soci.-----

L'ingiustificato ritardo nel pagamento delle quote sociali è causa automatica della sospensione di tutti i diritti del Socio, fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite dal presente Statuto.-----

Eventuali danni causati dal Socio al Patrimonio Sociale devono

essere risarciti entro il termine stabilito nell'invito formulato dal Consiglio Direttivo.-----

Articolo 11 - La qualifica di Socio si perde:-----

a) per dimissioni, da presentarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno dieci giorni prima della scadenza del trimestre; in caso contrario si considerano presentate nel trimestre successivo. Il socio dimissionario è tenuto al pagamento di tutte le quote associative maturate fino al momento della comunicazione, ivi compreso il trimestre in cui le dimissioni si considerano di diritto presentate;-----

b) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo previo parere del Presidente del Collegio dei Probiviri, dovuta a:---

- comportamento contrario all'onore ed al decoro dell'Associazione;-----

- morosità ingiustificata di almeno sei mesi nel versamento delle quote associative.-----

I provvedimenti di cui alla lett. b) devono venire ratificati dall'Assemblea Ordinaria.-----

Resta facoltà del Socio dimissionario (lett. a)) riproporre la domanda di riammissione in epoca successiva.-----

-----TITOLO III - PATRIMONIO-----

Articolo 12 - I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dai canoni sociali e dai contributi straordinari determinati dall'Assemblea Ordinaria, dai contributi degli Enti e delle Associazioni Pubbliche e Private, da eventuali lasciti e donazioni che non impongano vincoli di utilizzo incompatibili con l'oggetto sociale, dai proventi delle attività poste in essere dall'Associazione e da quelli derivanti dalla gestione del patrimonio della stessa.-----

Il patrimonio Sociale è costituito:-----

- dai trofei conquistati definitivamente in gara;-----

- da tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione.-----

Nel caso di raccolta di fondi nel rispetto della legislazione vigente e di altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente. -----

I proventi dell'Associazione devono essere utilizzati ai soli fini delle attività sportive e sociali perseguite dall'Associazione ed è quindi fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.-----

-----TITOLO IV - SANZIONI-----

Articolo 13 - A carico del Socio che commetta azioni contrarie all'onore e al decoro, sia all'interno che all'esterno dell'Associazione, o la cui condotta abituale costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione stessa, o, in ge-

nere, che non osservi le norme del presente Statuto o dei Regolamenti Sociali, potranno venire adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:-----

- a) ammonizione con diffida;-----
- b) sospensione dalla frequenza dell'Associazione e dagli incarichi sociali per non oltre 12 mesi;-----
- c) esclusione del socio dall'Associazione.-----

I provvedimenti di cui ai punti a) e b) vengono decisi a maggioranza dal Consiglio Direttivo; per quelli relativi al punto c) sono necessarie la deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il Presidente del Collegio dei Probiviri e la successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.-----

Il Regolamento Sociale stabilisce le procedure da seguire nell'applicazione delle singole sanzioni che dovranno essere ispirate al rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Il procedimento dovrà in ogni caso concludersi entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di avvio dello stesso.-----

-----**TITOLO V - ORGANI: ASSEMBLEA, PRESIDENTE E CONSIGLIO**-----

-----**DIRETTIVO, COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI,**-----

-----**COLLEGIO DEI PROBIVIRI**-----

Articolo 14 - Sono Organi dell'Associazione:-----

- l'Assemblea dei soci;-----
- il Presidente e il Consiglio Direttivo;-----
- il Collegio dei Revisori dei conti o Revisore Unico;-----
- il Collegio dei Probiviri.-----

-----**CAPO I - LE ASSEMBLEE DEI SOCI**-----

Articolo 15 - Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.-----

Tutti gli associati hanno diritto di voto in assemblea. Ogni associato ha diritto ad un voto.-----

In caso di soci minorenni, il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall' esercente la responsabilità genitoriale.-----

L'Assemblea Ordinaria:-----

- approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;---
- approva il bilancio preventivo nonché eventuali sue variazioni nel corso dell'esercizio;-----
- approva i Regolamenti Sociali e le loro modifiche;-----
- determina, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare dei canoni sociali per le diverse categorie di soci, la quota fissa d'iscrizione e gli eventuali contributi straordinari;---
- stabilisce altresì la misura di particolari trattamenti economici di cui al precedente articolo 10) o, in casi eccezionali, di esenzioni dai pagamenti individuate a favore dei Soci che vantino particolari meriti sportivi o sociali o svolgano effettiva attività agonistica (atleti). L'Assemblea potrà, inoltre, determinare ulteriori particolari trattamenti economici non cumulabili rivolti a favorire le famiglie, i giovani e a creare più favorevoli condizioni per la diffusione delle

pratiche sportive rientranti nell'oggetto sociale, nell'ottica di piena attuazione dei principi e della disciplina della normativa in materia di associazioni sportive dilettantistiche, garantendo in ogni caso che a fronte di quote di adesione diverse non corrispondano diritti e prerogative diversi o limitazioni di tali diritti e garantendo altresì la parità e l'uguaglianza dei diritti di tutti i soci.-----

Le quote associative, i canoni annuali, i particolari trattamenti economici e le quote dei tesserati restano in vigore fino a revoca o modifica da parte dell'Assemblea;-----

- elegge, ogni biennio, il Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;-----

- delibera sulla revoca del Consiglio Direttivo;-----

- delibera in merito all'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri o di un quinto dei soci aventi diritto di voto;-----

- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza per Statuto o sottoposti alla stessa dal Consiglio Direttivo.-----

L'elezione del Presidente avviene per scelta su singola candidatura, quella degli altri membri del Consiglio direttivo su gruppo di lista collegata al candidato Presidente; le elezioni dei rimanenti Organi sociali avvengono per lista o nominativamente, sulla base di quanto previsto nel regolamento elettorale.-----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed in quelle che riguardano l'azione di responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.-----

L'Assemblea Straordinaria delibera:-----

- sulle modifiche statutarie;-----

- sullo scioglimento dell'Associazione.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere affisse all'Albo Sociale entro trenta giorni.-----

Articolo 16 - L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo nella sede sociale ovvero in altro luogo, in ogni caso nell'ambito del Comune di Trieste, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Le Assemblee, Ordinaria o Straordinaria, devono inoltre essere convocate quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando sia stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, o negli altri casi previsti dal presente Statuto; ove il consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni dalla richiesta, alla convocazione dovrà provvedere il Collegio dei Probiviri.-----

La convocazione dovrà essere effettuata in forma scritta e potrà essere inviata, previo accordo con il Socio destinatario,

anche in forma telematica.-----
Della convocazione dovrà essere pubblicato avviso da affiggersi all'Albo Sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'espressa indicazione del tipo di Assemblea, dei vari punti all'ordine del giorno, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione.-----

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, convocata a questo preciso scopo con avviso affisso all'Albo Sociale e spedito ai Soci almeno tre mesi prima della data fissata per l'Assemblea stessa.-----

Articolo 17 - L'Assemblea Ordinaria è costituita in numero legale in prima convocazione quando è presente alla stessa almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, compresi i componenti dei vari Organi Sociali. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque risulti il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.-----

E' ammessa la rappresentanza a mezzo delega conferita ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.-----

Al genitore non socio esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore socio non potrà essere conferita alcuna delega.-----

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (metà più uno dei votanti) con voto palese. Le elezioni degli Organi Sociali avvengono per votazione segreta salvo che l'Assemblea, su proposta del suo Presidente, non deliberi che l'elezione avvenga per alzata di mano.-----

Le deliberazioni che comportano la revoca del Consiglio Direttivo o di alcuni suoi componenti e l'eventuale azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo devono essere prese con voto favorevole di non meno dei due terzi dei votanti.-----

L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche statutarie in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno un quarto di essi.---

L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.-----

Articolo 18 - L'Assemblea elegge nel proprio seno un Presidente, il quale verifica la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo in carica, se ordinaria, e da un notaio, se straordinaria.-----

Il Presidente dell'Assemblea non deve ricoprire cariche sociali.-----

L'Assemblea, nel caso di elezioni, prima di procedere alle votazioni nomina un Comitato Elettorale, composto da un Presidente, tre Scrutatori ed un Segretario, con il compito di presiedere alle operazioni elettorali, redigendone contestuale

verbale.-----

-----CAPO II - IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sette Consiglieri cui vengono attribuite le seguenti cariche:-----

- Vicepresidente;-----
- Direttore Sportivo;-----
- Direttore di Sede;-----
- Capo Canottiera;-----
- Segretario;-----
- Tesoriere;-----
- Economo.-----

L'attribuzione delle funzioni viene fatta dal Consiglio stesso.-----

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un biennio e sono rieleggibili.-----

Il Presidente o i singoli Consiglieri possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa e con le modalità previste dal presente Statuto.-----

I Consiglieri devono prestarsi reciproca collaborazione al fine del buon andamento dell'Associazione sia nel campo amministrativo sia in quello disciplinare e sportivo.-----

E' fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.-----

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio del loro mandato.-----

Articolo 20 - Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di gestione dell'Associazione; -----

- esegue le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci;
- predispone i bilanci, consuntivo e preventivo, e la relazione agli stessi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone i Regolamenti Sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----

- propone all'Assemblea la misura delle quote di iscrizione, dei canoni annuali, dei particolari trattamenti economici sopra citati, dei contributi straordinari e delle facilitazioni da correlare all'attività svolta dall'Associazione nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;-----

- stabilisce i canoni relativi ai Tesseramenti annuali degli atleti minorenni, siano essi agonisti o non agonisti.-----

Il Consiglio Direttivo è responsabile del buon andamento finanziario dell'Associazione e deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia secondo quanto previsto dall'articolo 1710 del codice civile.-----

La legale rappresentanza dell'Associazione è attribuita al Presidente e, in sua assenza od impedimento, al Vice Presiden-

te del Consiglio Direttivo.-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal suo Presidente con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.--

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono valide quando espresse dalla maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.-----

I verbali delle riunioni, contenenti le deliberazioni adottate, vengono affissi all'albo nonché trasmessi ai soci per via telematica e conservati in apposita raccolta custodita presso la Segreteria dell'Associazione anche al fine di essere resi disponibili per la consultazione dei Soci che ne facciano richiesta scritta e motivata.-----

Articolo 21 - In caso di dimissioni o di assenza definitiva di uno o più membri del Consiglio Direttivo, esso resta in carica regolarmente fino a che non venga a mancare la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui i Consiglieri assenti o dimissionari raggiungessero la maggioranza, dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.-----

Si potrà comunque provvedere all'eventuale sostituzione di non più di due componenti da cooptare su proposta del Presidente con delibera del Consiglio Direttivo, da ratificarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria immediatamente successiva.-----

-----**CAPO III - IL COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO**-----

Articolo 22 - Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea, con le modalità previste dal presente Statuto, fra i soci aventi diritto al voto e preferibilmente fra i soggetti in possesso di competenze professionali in materia finanziaria ed economica. E' costituito da tre Revisori effettivi e due supplenti che rimangono in carica due anni, sono rieleggibili e non possono rivestire altre cariche sociali. I Revisori effettivi eleggono tra di loro il Presidente. L'Assemblea può anche nominare un Revisore Unico, da scegliersi scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

I Revisori dei Conti, oltre ad avere facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, hanno il compito di:-----

- controllare la gestione amministrativa del Circolo;-----
- verificare almeno ogni tre mesi le consistenze di cassa;----
- accertare che le uscite siano corredate da documenti giustificativi;-----

- controllare che il bilancio di previsione sia rispettato.---

Il Consiglio Direttivo è tenuto a mettere a disposizione dei Revisori tutti i registri sociali, gli atti, i documenti contabili ed ogni evidenza relativa. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, qualora riscontri gravi irregolarità contabili, ha l'obbligo di comunicare senza indugio i fatti rilevati al Collegio dei Probiviri e riferire gli stessi all'Assemblea, per i provvedimenti di sua competenza. A tal fine il Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio dei Revisori o del Revi-

sore Unico, deve provvedere alla sua convocazione, con l'ordine del giorno indicato dal Collegio. Sul bilancio consuntivo, di competenza del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico ha l'obbligo di presentare una relazione scritta all'Assemblea.-----

Delle verifiche e delle attività di controllo effettuate dal Collegio dei Revisori o dal Revisore Unico devono essere redatti appositi verbali da conservare agli atti della Segreteria dell'Associazione anche al fine di essere resi disponibili per la consultazione dei Soci che ne facciano richiesta scritta e motivata.-----

I componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio del loro mandato.-----

-----CAPO IV - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI-----

Articolo 23 - Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea con le modalità previste dal presente Statuto, fra i soci aventi diritto al voto preferibilmente fra i soggetti in possesso di competenze professionali nelle materie giuridiche. E' costituito da un numero di tre effettivi e due supplenti.-----
Il Collegio rimane in carica due anni, ed i membri sono rieleggibili.-----

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Assume la Presidenza del Collegio il socio eletto con il maggior numero di voti. I Probiviri effettivi eleggono tra di loro un Segretario.-----

Il Collegio dei Probiviri, convocato secondo le modalità dallo stesso individuate, delibera validamente a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.-----

I componenti del Collegio dei Probiviri non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio del loro mandato.-----

Articolo 24 - Il Collegio dei Probiviri è competente a deliberare sul ricorso, presentato dai soggetti colpiti da una sanzione disciplinare, avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo con le quali sia stata inflitta la sanzione. In tal caso deve essere avviato un procedimento che dovrà concludersi entro novanta giorni dall'avvio dello stesso, nell'ambito del quale, nel rispetto del più ampio principio del contraddittorio, dovranno essere sentiti sia i ricorrenti che il Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di esperire autonoma istruttoria per l'accertamento della fondatezza delle motivazioni che hanno determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare e decidere motivatamente sulla riforma o sulla conferma delle sanzioni.-----

Il Collegio dei Probiviri, inoltre, vigila sul rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme di legge nonché delibera e adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente.-----

Di ogni riunione del Collegio dovranno essere redatti appositi verbali, da conservare agli atti della Segreteria dell'Associazione anche al fine di essere resi disponibili per la consultazione dei Soci che ne facciano richiesta scritta e motivata.-----

-----**TITOLO VI - BILANCI**-----

Articolo 25 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.-----

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso secondo le vigenti disposizioni di Legge-----

I due bilanci, accompagnati dalla relazione del Consiglio Direttivo e dalla relazione sul consuntivo del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere esposti all'Albo Sociale negli otto giorni che precedono quello fissato per l'adunanza assembleare che li deve approvare.-----

-----**TITOLO VII - RICONOSCIMENTO A FINI SPORTIVI**-----

Articolo 26 - Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.-----

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.-----

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo-----

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21-----

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica. -----

-----**TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**-----

Articolo 27 - I Soci dell'Associazione nonché l'Associazione medesima sono obbligati a definire qualsiasi controversia di

carattere civile dovesse insorgere tra loro o tra essi e l'Associazione che sia attinente e/o conseguente all'attività sociale e/o sportiva demandando tale definizione ad un Collegio di Arbitri amichevoli compositori.-----

A tal fine, la parte richiedente dovrà far pervenire all'altra parte, mediante lettera raccomandata o PEC, la sua domanda di arbitrato unitamente alla designazione del proprio arbitro. L'altra parte dovrà, entro il termine di venti giorni dal ricevimento di tale invito, designare, a sua volta per lettera raccomandata o PEC, il proprio arbitro. Gli arbitri così nominati dovranno, entro venti giorni dall'intervenuta notizia della loro designazione, scegliere il Presidente del Collegio Arbitrale. In mancanza di detta designazione o in caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente, tale nomina sarà deferita al Presidente del Tribunale di Trieste.-----

Il lodo arbitrale deve essere pronunciato entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato (anche tramite invio a mezzo Pec o altro strumento legalmente equivalente) da parte del Presidente medesimo entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione, presso la segreteria dell'Associazione; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec o altro mezzo legalmente equivalente.-----

In deroga al comma 1, relativamente ad ogni vertenza che, per avere ad oggetto questioni risarcitorie per le quali è prevista l'assicurazione per la responsabilità civile e/o per altre ragioni sempre di natura risarcitoria (anche di chiamata in garanzia indiretta), prevede la partecipazione di soggetti terzi non Soci la clausola compromissoria così esposta non dovrà considerarsi operante.-----

Ogni controversia, anche relativa all'esecuzione ed all'interpretazione del presente Statuto e che non possa essere risolta ai sensi del presente articolo, verrà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.-----

-----TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI-----

Articolo 28 - In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati uno o più liquidatori, scelti anche tra i non associati; conclusa la fase di liquidazione, il patrimonio sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalla Federazione Italiana Canottaggio o da altro organismo a cui intende affiliarsi o dal CONI.-----

Articolo 29 - Per tutto quanto non previsto dovranno essere applicate le norme del codice civile e la normativa vigente in materia di associazioni sportive dilettantistiche, ed in particolare le norme di cui al D.Lgs. 36/2021 ed al D.Lgs. 39/2021. Gli Organi Sociali in carica alla data dell'approvazione del presente Statuto cessano comunque entro i termini

stabiliti dallo Statuto vigente alla data della loro elezione.
Articolo 30 - L'Associazione, in quanto affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio (o eventualmente ad altre federazioni sportive) osserva e farà osservare ai propri iscritti le norme in materia di giustizia sportiva e di incompatibilità dei componenti degli organi associativi contenute nei singoli statuti federali.-----

F.to GIANNI VERRONE-----

F.to ALESSANDRO DELFRATE-----

(L.S.) F.to dott. NICOLO' MUSTACCHI - NOTAIO-----

Certificazione di conformità di documento analogico a documento informatico

(art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, dott. Nicolo' Mustacchi, Notaio in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di questa città, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico composta di numero quindici pagine in sedici mezzi fogli è conforme all'originale su supporto analogico dell'allegato B) all'atto a mio rogito di data 12 gennaio 2024, Repertorio Numero 1478/1115, registrato a Trieste in data 17 gennaio 2024, al numero 569, serie 1T, e viene rilasciata ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità sino al 13 aprile 2026.

Trieste, sette febbraio duemilaventiquattro.

(File firmato digitalmente dal Notaio Nicolo' Mustacchi)